



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 487 della seduta del 13 settembre 2024.**

**Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Area Tematica 09 “Lavoro Occupabilità” – Settore di intervento 09.01 “Sviluppo dell’occupazione” – Istituzione strumento finanziario “Fondo Imprese donne e giovani (FIDEG). Approvazione schema Accordo di finanziamento con Fincalabra. Individuazione ARPAL Calabria per attività di formazione e accompagnamento.**

**Assessore: f.to Dott. Giovanni Calabrese**

**Dirigente Generale: f.to Dott. Maurizio Nicolai  
f.to Dott. Fortunato Varone**

**Dirigente di Settore: f.to Dott. Carmelo Elio Pontorieri**

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X	
<b>2</b>	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Vice Presidente</b>	X	
<b>3</b>	<b>GIOVANNI CALABRESE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>4</b>	<b>CATERINA CAPPONI</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>5</b>	<b>MARIA STEFANIA CARACCILO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>6</b>	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>7</b>	<b>MARCELLO MINENNA</b>	<b>Componente</b>		X
<b>8</b>	<b>ROSARIO VARI’</b>	<b>Componente</b>	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
f.to dott. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante *“le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”*;
- l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- l’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 17 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 di bilancio per il 2021 n. 178/2020”*;
- il decreto legge n. 60/2024, coordinato con la legge di conversione n. 95 del 4 luglio 2024 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*;
- la Delibera CIPESS n. 14/2021 *“Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria”*;
- la Delibera CIPESS n. 79/2021 *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027;*
- il documento *Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 “Aree Tematiche e Obiettivi Strategici, Comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 178, Legge n. 178/2020 – Aprile 2022”*, nel quale sono declinati i criteri generali sulla programmazione del *Fondo sviluppo e coesione 2021-2027* (di seguito solo *Documento FSC*);
- il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*, nel quale sono rese disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del FSC 2021-2027 specificando che *“...la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l’attuazione degli Accordi per la coesione...”*;
- la legge 13 novembre 2023, n. 162 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*;
- la delibera CIPESS n.16/2023 del 20 luglio 2023 *“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7.”* (pubblicata in GURI n.276 del 25/11/2023);
- la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 *“Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 – Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”* (pubblicata in GURI n.269 del 17/11/2023), con la quale è stata determinata l’imputazione programmatica *pro quota* alle Regioni delle risorse *FSC 2021/2027* ed il concorso massimo - a valere sul medesimo *FSC 2021/2027* - sul cofinanziamento regionale del programma europeo FESR e FSE plus. Nell’ambito della suddetta Delibera CIPESS 25/2023, l’assegnazione complessiva disposta a favore della Regione Calabria è pari a euro 2.863.063.355,70;
- la delibera CIPESS n.17/2024 del 23 aprile 2024 *“Regione Calabria \_ Assegnazione risorse*

*FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023"* (Pubblicata in G.U in data 16 luglio 2024);

- la D.G.R. n. 745 del 19/12/2023 "*Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021- 2027. Criteri per la definizione del quadro di esigenze e avvio concertazione con le Amministrazioni nazionali finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per la Coesione della Regione Calabria*";
- l'Accordo per lo sviluppo e la Coesione sottoscritto il 16/02/2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 40 del 12/02/2024, recante "*Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del Programma regionale Calabria FESR FSE + 2021-2027 ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ed aggiornamento della Vexa POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ex art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto*";
- la D.G.R. n. 83 del 04/03/2024 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024*";
- la nota prot. n. 484927 del 23/07/2024 del Dipartimento Programmazione Unitaria relativa agli impegni assunti dalla regione Calabria per l'Attuazione dell'Accordo di Coesione e ai connessi adempimenti da parte dei dipartimenti regionali interessati.

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Accordo per la coesione sottoscritto il 16/02/2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria di cui si è preso atto con D.G.R. n. 83/2024, nell'ambito del programma unitario di interventi finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 prevede, tra le altre, l'Area tematica 09 "Lavoro Occupabilità" – Settore di intervento 09.01 "Sviluppo dell'occupazione" – titolo intervento IMPRESA CALABRIA;
- la misura in questione ha quale obiettivo strategico la creazione d'impresa e la promozione di lavoro autonomo, in particolare a favore di donne e giovani, con una dotazione finanziaria complessiva a valere sul FSC 2021-2027 pari a complessivi euro 10.000.000,00.

**PRESO ATTO** che è necessario procedere, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo che disciplina gli impegni a carico della Regione Calabria per l'attuazione del medesimo e secondo le indicazioni fornite in merito dal Dipartimento Programmazione Unitaria con nota prot. n. 484927/2024, all'avvio delle attività per la selezione degli interventi entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera CIPESS 17/2024 di assegnazione finanziaria alla quale si è provveduto in data 16 luglio 2024.

**CONSIDERATO** che, in attuazione di quanto sopra:

- occorre istituire lo strumento finanziario denominato "Fondo Imprese donne e giovani - FIDEG" a valere sulle risorse di cui all'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 - Area Tematica 09 "Lavoro e Occupabilità" - Settore di intervento 09.01 "Sviluppo dell'occupazione";
- il Fondo a carattere rotativo è coerente con quanto previsto dalla VEXA (Valutazione ex – ante) degli strumenti finanziari, adottata con Deliberazione di Giunta regionale n. 40 del 12/02/2024;
- le finalità dell'intervento programmato con la presente Deliberazione di Giunta regionale rientrano nelle indicazioni strategiche di cui al Piano per l'occupazione periodo 2021/2027 approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 13.09.2024 e che le azioni previste sono complementari a quelle previste dal suddetto piano;

- per come descritto nella “Scheda prodotto” contenuta nell’Accordo di finanziamento che disciplina la gestione del Fondo, costituente l’Allegato 1) alla presente delibera:
  - l’intervento finanziario è finalizzato a sostenere donne e giovani (età compresa tra i 18 e i 35 anni) nell’avvio di attività imprenditoriali prioritariamente nel settore turistico;
  - il finanziamento sarà erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, oltre ad un finanziamento a tasso zero da restituire in 48/60 mesi, in favore donne e giovani che, a seguito della positiva conclusione di appositi percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa, intendono costituire o che hanno già costituito da meno di 12 mesi una nuova impresa a prevalente composizione e gestione femminile o giovanile. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, sono previste attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito;
  - in particolare, potranno accedere al finanziamento per l’avvio d’impresa i soggetti che abbiano completato positivamente negli ultimi 12 mesi percorsi formativi e di accompagnamento alla creazione di impresa realizzati dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma GOL ovvero in collaborazione con l’Agenzia regionale per le politiche attive – ARPAL Calabria;
  - per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla strategia di investimento la dotazione finanziaria complessiva a valere sul FSC 2021-2027 assegnata alla Regione Calabria, pari a complessivi euro 10.000.000,00, viene destinata come segue:
    - euro 1.000.000,00 a copertura dell’attività relativa ai percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa da promuovere e realizzare in collaborazione con Arpal Calabria;
    - euro 9.000.000,00 per finanziare le spese d’investimento dell’iniziativa imprenditoriale sotto forma di prestito a tasso zero e contributo a fondo perduto avvalendosi di un soggetto gestore, per come stabilito nell’allegato Accordo di finanziamento.

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- l’art. 59, comma 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 “Attuazione degli strumenti finanziari”, prevede che l’autorità di gestione può procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto per l’attuazione di uno strumento finanziario ad *“altri organismi, anche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE”*;
- si è proceduto, con riferimento alla società in house Fincalabra s.p.a., a verificare positivamente la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE e il possesso dei requisiti tecnico-finanziari atti ad assicurare la regolare ed efficiente gestione dello strumento finanziario;
- segnatamente, con la deliberazione ANAC n. 485 del 30 maggio 2018 Fincalabra s.p.a. è stata iscritta nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e mantiene ad oggi tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della qualifica di Società in house providing, giusta attestazione del Direttore Generale di Fincalabra s.p.a. resa in data 24.06.2024 in atti;
- ai sensi dell’art. 68, par.1, lett. d), del Reg. (UE) 2021/1060 *“tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono comprese, quelle relative “ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario”*;
- il paragrafo 4 del succitato articolo stabilisce i criteri e i limiti per la determinazione dell’importo dei costi e delle commissioni di gestione che possono essere dichiarati quali spese ammissibili nell’ipotesi in cui gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta;

- per quanto sopra, s'intende affidare a Fincalabra s.p.a. la gestione del "Fondo Imprese donne e giovani-FIDEG", come da apposito schema di Accordo di finanziamento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), redatto ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, con una dotazione finanziaria pari ad euro 9.000.000,00 a valere sul FSC 2021-2027, comprensivi delle spese di gestione riconosciute in favore di detta società in base ai criteri ed entro i massimali definiti dall'art. 68, par. 4, del predetto Regolamento UE;
- quanto i percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d'impresa svolti in collaborazione tra la Regione e ARPAL Calabria saranno disciplinati mediante apposita convenzione per la cui approvazione e sottoscrizione si rimanda al Dipartimento regionale competente in materia di lavoro.

**VISTO** lo schema Accordo di finanziamento predisposto in conformità al modello di cui all'allegato X al Regolamento (UE) 1060/2021 ai sensi dell'art. 59 (Allegato 1), unitamente ai relativi allegati (Allegato A "Strategia di intervento" e Allegato B "Scheda Prodotto"), tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**PRESO ATTO:**

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria in ragione di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, Area tematica 09 "Lavoro e occupabilità" - Settore 09.01 "Sviluppo dell'occupazione", titolo intervento IMPRESA CALABRIA, ricompreso nell'Allegato B2 "*Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21/27 ordinaria)*" di cui alla citata D.G.R. n. 83/2024, e che si procederà alla richiesta d'iscrizione delle suddette risorse sugli appositi capitoli di spesa mediante atto successivo.

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale dott. Giovanni Calabrese, a voti unanimi,

**DELIBERA**

- **di istituire** il "Fondo Imprese donne e giovani - FIDEG", con una dotazione finanziaria di euro 9.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 - Area Tematica 09 "Lavoro e Occupabilità" - Settore di intervento 09.01 "Sviluppo dell'occupazione" titolo intervento "IMPRESA CALABRIA";
- **di individuare** Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria, quale organismo delegato per la gestione del FIDEG;
- **di approvare** lo schema di Accordo di finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra s.p.a. (Allegato 1), unitamente ai relativi allegati (Allegato A "Strategia di intervento" e Allegato B "Scheda Prodotto"), tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando delega al Direttore Generale del Dipartimento Lavoro per la sottoscrizione dello stesso, nonché per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali;

- **di individuare** l'Agenzia regionale per le politiche attive – ARPAL Calabria quale soggetto deputato alla realizzazione dei percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d'impresa, a valere per euro 1.000.000,00 sulle risorse del FSC 2021-2027, mediante apposita convenzione per la cui approvazione e sottoscrizione si dà mandato al Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente in materia di lavoro;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Lavoro, ai Dipartimenti "Programmazione Unitaria" ed "Economia e Finanze", nonché a Fincalabra s.p.a.;
- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro", la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Avv. Eugenia Montilla

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott. Roberto Occhiuto

FONDO IMPRESE DONNE E GIOVANI  
SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

(redatto ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021)

TRA

**REGIONE CALABRIA**, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale 02205340793, rappresentata dal Dott. Fortunato Varone, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Calabria, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Lavoro

e

**FINCALABRA S.p.A.**, di seguito denominata "Gestore", con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, codice fiscale 01759730797, rappresentata dall'Avv. Alessandro Zanfino, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Fincalabra SpA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della società, domiciliato presso la sede legale in ragione della carica ed agli affetti del presente atto;

e ove congiuntamente "Parti"

**VISTI**

- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
- la Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e s.m.i. (d'ora in avanti, anche GBER);
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE, ed abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e del Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- la Comunicazione della Commissione europea C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027";
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione;

- il Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (d'ora in avanti, anche RDC);
- la Decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 “Modifica alla Carta degli aiuti a finalita` regionale 2022-2027 per l’Italia”;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, di adozione della Carta degli aiuti a finalita` regionale per l’Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027);
- la Delibera CIPESS n.14/2021 Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria;
- la Delibera CIPESS n.79/2021 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) con la quale, tra l'altro, è stata disposta in favore della Regione Calabria una assegnazione di risorse a valere sul FSC 2021/2027, per l’importo pari a Euro 193.189.453,57;
- la Legge n.197/2022 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 con la quale, all'art.1 c.697 - per sostenere interventi volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico ed idraulico - è stata disposta in favore della Regione Calabria una ulteriore assegnazione di risorse per l'importo pari a Euro 440.000.000,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione FSC 2021/2027. Tale assegnazione da considerare nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse FSC 21-27, in prededuzione dalla quota da attribuire alla Regione Calabria;
- la Delibera di Giunta regionale n. 168 del 3 maggio 2021, con cui e` stato approvato il “Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027”
- la Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024, recante “Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del Programma regionale Calabria FESR FSE + 2021-2027 ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ed aggiornamento della Vexa POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ex art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d’atto”;
- il documento Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Aree Tematiche e Obiettivi Strategici, Comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, Legge n. 178/2020 – Aprile 2022=, nel quale sono declinati i criteri generali sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (di seguito solo Documento FSC);
- il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione=, nel quale sono rese disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del FSC 2021-2027 specificando che < &. la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione;
- la Legge 13 novembre 2023 n.162, <Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
- la Delibera CIPESS n.16/2023 del 20 luglio 2023 “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7. (pubblicata in GURI n.276 del 25/11/2023);

- la Delibera CIPESS n.25/2023 del 3 agosto 2023 Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 – Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome (pubblicata in GURI n.269 del 17/11/2023), con la quale è stata determinata l'imputazione programmatica pro\_quota alle Regioni delle risorse FSC 2021/2027 ed il concorso massimo - a valere sul medesimo FSC 2021/2027 - sul cofinanziamento regionale del programma europeo FESR e FSE plus. Nell'ambito della suddetta Delibera CIPESS 25/2023, l'assegnazione complessiva disposta a favore della Regione Calabria è pari a Euro 2.863.063.355,70;
- la Delibera di Giunta Regionale n.745 del 19/12/2023 Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021- 2027. Criteri per la definizione del quadro di esigenze e avvio concertazione con le Amministrazioni nazionali finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per la Coesione della Regione Calabria;
- la Legge n.213/2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 con la quale, all'art.1 c.273 al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è stata disposta la riduzione per 1.600 milioni di Euro delle risorse del FSC 2021/2027, da imputarsi sulle risorse indicate per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla Delibera CIPESS n. 25/2023;
- il Prot. N. 484927 del 23/07/2024 Accordo per la Coesione Regione Calabria: attuazione;

### **Regolamentazione e provvedimenti nazionali**

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo al “Codice Antimafia”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto del Ministro Attività produttive 18 aprile 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”;
- il Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027;

### **PREMESSO CHE**

- il presente Accordo di Finanziamento (in seguito “Accordo”) è adottato in attuazione dell'Allegato X al Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- la Regione Calabria, con legge regionale n. 7 del 30 aprile 1984, ha istituito Fincalabra SpA allo “scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria”;
- con la legge regionale n. 9/2007, la Regione Calabria ha acquisito la totalità delle azioni di Fincalabra S.p.A., che è così divenuta organismo in house providing;
- il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 7 ha escluso espressamente dall'ambito di applicazione del codice gli affidamenti “in house”;
- la Regione Calabria e la Fincalabra SpA sono iscritte nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house providing;

- Fincalabra SpA è inclusa nell'Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni, elenco stilato dall'ISTAT;
- Fincalabra SpA, nella sua qualità di "Società strumentale in house providing soggetta a controllo pubblico da parte dell'Ente Regione", è soggetta alle disposizioni normative in materia, incluso il D.lgs. n. 175/2016;
- la Regione Calabria, con l'art. 3 della Legge regionale n. 43 del 28 dicembre 2021, ha stabilito, tra l'altro, di ampliare l'oggetto sociale di Fincalabra SpA per far sì che la stessa possa assicurare il rafforzamento della capacità istituzionale degli Enti locali attraverso il supporto operativo nella programmazione e progettazione tecnica ed economico-finanziaria per l'attuazione di programmi volti allo sviluppo dei territori;
- la Regione Calabria, nell'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2022, ha approvato il nuovo Statuto sociale di Fincalabra SpA (contenente in particolare le modifiche all'oggetto sociale sopra descritte) ed il Piano Industriale di Fincalabra SpA (con il quale sono state illustrate le azioni di sviluppo che la Società ha intrapreso ed intende intraprendere nel periodo 2021-2024, ivi incluse le attività afferenti l'assistenza tecnica e quelle afferenti la capacità istituzionale);
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" all'art. Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa) ha rivisitato le regole dell'affidamento in house;
- i dettagli sull'attività di gestione dello Strumento finanziario delegato al Gestore e i relativi costi devono essere definiti nell'Accordo di finanziamento, avente validità fino al 31 dicembre 2029, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti agevolati;
- con la Delibera di Giunta regionale n.....del..... , di approvazione dello schema di Accordo di finanziamento, è stata affidata al Gestore la gestione del suddetto Strumento finanziario per un importo pari ad € 9.000.000;
- il Gestore assume il ruolo di soggetto attuatore del predetto Strumento finanziario ai sensi dell'art.59, par. 5, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- l'ammontare massimo complessivo delle commissioni di gestione (come definite dall'art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) n. 1060/2021) riconoscibili al Gestore, risulta determinato entro i limiti massimi previsti dall'art. 68, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, applicabili all'importo totale dei contributi del programma erogabili ai destinatari finali in prestiti;
- le Parti con il presente Accordo intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione dello Strumento finanziario nel rispetto delle disposizioni contenute nelle disposizioni normativa e dei regolamenti europei di riferimento.

**Tutto ciò premesso**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

**PREAMBOLO**

Nome del paese/della regione Identificazione dell'Autorità Responsabile	Regione Calabria Autorità Responsabile FSC: Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma Titolo del programma correlato	Accordo per lo sviluppo e la coesione (PSC) della Regione Calabria sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario	FSC - Area Tematica 09 Lavoro e Occupabilità - Settore di intervento 09.01 Sviluppo dell'occupazione
Nome del fondo SIE	Fondo Sviluppo e Coesione (provenienza contabile delle risorse: FSC 2000/2006; FSC 2007/2013; FSC 2014/2020)
Identificazione dell'area tematica	Area Tematica 09 - Settore di intervento 09.01 Sviluppo dell'occupazione
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)	ITF6 – Calabria
Importo stanziato dall'autorità responsabile per lo strumento finanziario Importo proveniente dai fondi FSC	Fondo Imprese Donne e Giovani (FIDEG) € 9.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 - Area Tematica 09 Lavoro e Occupabilità - Settore di intervento 09.01 Sviluppo dell'occupazione
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma)	Fondo Imprese Donne e Giovani (FIDEG) € 9.000.000,00
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma)	N.A.
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma	N.A.
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario	01/01/2025
Data di completamento prevista dello strumento finanziario	31/12/2029
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti	Regione Calabria: <a href="mailto:@regione.calabria.it">@regione.calabria.it</a> Fincalabra S.p.A.: _____-_____ info@fincalabra.it fincalabra@pcert.it

1. Il presente Accordo disciplina la costituzione ed il funzionamento del Fondo Imprese Donne e Giovani (FIDEG), a valere sulle risorse dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione (PSC) della Regione Calabria sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.- Area Tematica 09 Lavoro e Occupabilità - Settore di intervento 09.01 Sviluppo dell'occupazione;
2. Lo strumento, in conformità con quanto disposto all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/1060, è finalizzato a:
  - a) sostenere il finanziamento alle PMI. In particolare, con il Fondo si intende promuovere la creazione e avvio di imprese a partecipazione femminile e di giovani, favorendo opportunità di inserimento lavorativo e di sviluppo imprenditoriale delle donne e dei giovani 18-35 anni in Calabria.
  - b) offrire alle PMI un accesso più agevole ai finanziamenti, mettendo così a disposizione delle PMI maggiori fondi a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse.
3. Il contributo del programma Accordo per lo sviluppo e la coesione (PSC) della Regione Calabria sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 all'entità delegata FINCALABRA S.p.A. (d'ora in avanti, Fincalabra o il Gestore) non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.
4. Il presente accordo disciplina il rapporto tra la Regione Calabria e Fincalabra in merito alla gestione e al monitoraggio del contributo del Programma al Fondo.
5. Fincalabra svolge il ruolo di entità delegata del Fondo, in regime di mandato per conto della Regione ma senza spendita del nome.
6. Nell'attuazione delle operazioni Fincalabra si impegna a:
  - a) garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di Finanziamento;
  - b) definire e predisporre le disposizioni attuative degli strumenti e i relativi accordi di investimento con i soggetti destinatari del sostegno finanziario, in conformità alla strategia di investimento di cui all'Allegato A;
  - c) realizzare un'adeguata informazione e pubblicità in conformità alle disposizioni applicabili;
  - d) garantire, nella selezione degli interventi da finanziare, coerenza e conformità con le norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché con la disciplina degli aiuti di Stato, per assicurare che i limiti di aiuto di Stato siano rispettati;
  - e) procedere a recuperare le eventuali perdite a causa di una violazione, da parte di un soggetto destinatario di un sostegno finanziario del Fondo, degli obblighi derivanti dalle disposizioni attuative di cui alla precedente lettera b).

## **1. DEFINIZIONI E ACRONIMI**

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni utilizzate nel seguente Accordo, fatto comunque salvo il caso in cui il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- OdC: Organismo di Certificazione;
- AR: Autorità Responsabile;
- AF: Accordo di Finanziamento;
- CdS: Comitato di Sorveglianza;
- Costi: Costi e commissioni di gestione riconosciuti all'entità delegata del Fondo;
- DG: Direzione Generale;
- Documenti attuativi: Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative;
- Fondo/i: Strumento finanziario ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 2021/1060, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento;

- FSC: Fondo Sviluppo e Coesione;
- P.M.I.: P.M.I. rispondenti alla definizione di cui alla Raccomandazione (UE) n. 361/2003, nonché di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- FSC: Fondo Sviluppo e Coesione;
- Proventi: Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'art. 43 del Regolamento n.1303/2013;
- Destinatario finale: Soggetto che ottiene un sostegno dal/i Fondo/i;
- Regione: Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE E AGEVOLAZIONI**

- 2.1 Il Fondo Imprese Donne e Giovani (FIDEG) (d'ora in avanti, il Fondo) si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a sostenere finanziariamente le PMI costituite (o costituende) da donne e giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, aventi unità operativa in Calabria, che presentano domande di contributo finanziario coerenti con le misure di sostegno definite in Allegato B al presente Accordo redatto in conformità al Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a).
- 2.2 L'intervento finanziario del Fondo è concedibile nella misura individuata in Allegato B al presente Accordo. Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023.
- 2.3 La strategia di investimento del Fondo redatta in conformità al Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a) è definita come in Allegato A al presente Accordo.
- 2.4 Il Gestore dovrà espletare il servizio oggetto del presente Accordo nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento della Regione.
- 2.5 La Regione potrà fornire indicazioni vincolanti per il Gestore sulle modalità di esecuzione della prestazione e sull'attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché su eventuali ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che il Gestore sarà tenuto a rispettare.

## **3. VALORE GIURIDICO DELL'ALLEGATO**

- 3.1 Gli allegati di seguito indicati forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
  - Allegato A "Strategia di intervento";
  - Allegato B "Scheda Prodotto".

## **4. STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

- 4.1 La Strategia di investimento sottostante lo Strumento Finanziario oggetto del presente Accordo è definita, sulla base della "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027" (nel seguito "VEXA") approvata con Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024;
- 4.2 Il Fondo è attuato dal Gestore per perseguire le finalità dell'incremento dell'occupazione femminile e dei giovani per come previsto dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione (PSC) della Regione Calabria sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.
- 4.3 Lo strumento, in conformità con quanto disposto all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/1060 è finalizzato a:
  - a sostenere il finanziamento alla nascita di nuove PMI. In particolare, con il Fondo si intende promuovere la creazione e avvio di imprese a partecipazione femminile e di giovani, favorendo

opportunità di inserimento lavorativo e di sviluppo imprenditoriale delle donne e dei giovani 18-35 anni in Calabria;

- offrire alle PMI un accesso più agevole ai finanziamenti, mettendo così a disposizione delle PMI maggiori fondi a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse.

4.4 In coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione (PSC) della Regione Calabria sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, con la strategia di investimento degli strumenti finanziari e dei fondi ad esso collegati e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il Fondo erogherà le tipologie di sostegno di cui all'Allegato B al presente Accordo.

4.5 Le finalità del Fondo Imprese Donne e Giovani possono essere così sintetizzate:

- Lo sviluppo di occasioni di ingresso/reingresso nel mercato del lavoro delle "donne" e dei "giovani 18-35 anni", mediante il sostegno all'inserimento lavorativo attraverso la creazione d'impresa prioritariamente nel settore del turismo;
- ampliare le forme di sostegno alle imprese femminili e alle imprese giovanili, i cui componenti abbiano partecipato a percorsi formativi e di accompagnamento alla creazione d'impresa.

## **5. PRODOTTI FINANZIARI DA OFFRIRE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

5.1 Prodotti Finanziari offerti ai Destinatari Finali sono definiti nella Strategia d'intervento e nella Scheda Prodotto di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B al presente accordo.

## **6. DESTINATARI FINALI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

6.1 I destinatari sono "Donne" e "giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni", che intendono costituire, o che hanno già costituito da meno di 12 mesi, una nuova impresa a prevalente composizione e gestione femminile o giovanile e che abbiano completato positivamente negli ultimi 12 mesi percorsi formativi e di accompagnamento alla creazione di impresa realizzati dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma GOL o in collaborazione con ARPAL.

6.2 I Destinatari Finali sono le PMI costituite (o costituende) dai soggetti disciplinati al paragrafo 6.1, aventi unità operativa in Calabria. Le disposizioni sui Destinatari Finali ammessi al sostegno e sulle tipologie di aiuto di Stato previste sono definite nella strategia d'intervento e nella Scheda Prodotto di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B al presente accordo.

6.3 I destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) sono Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese (PMI), (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed all'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 a prevalente composizione femminile e giovanile, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti all'art. 4;
- b) non fanno parte di uno o più settori esclusi ai sensi delle normative applicabili in materia di aiuti di Stato<sup>1</sup>.
- c) non sono imprese in difficoltà secondo le norme in materia di aiuti di Stato;
- d) non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito del Soggetto Gestore.

## **7. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E FASI DEL SERVIZIO (Reg. (UE) n. 1060/2021,**

**Allegato X, comma 1, lett. a))**

- 7.1 Il Gestore assume l'impegno di gestire lo Strumento Finanziario secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, sussidiarietà, pari opportunità, sostenibilità ambientale, "DNSH" di cui al Regolamento (UE) n. 852/2020, nonché applicando la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale, adottando a tal fine la dovuta diligenza e le norme professionali pertinenti e adottando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e tutti gli strumenti di legge e contrattuali appropriati.
- 7.2 Il Gestore deve agire nell'interesse della Regione e dell'Unione europea e a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali; a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore.
- 7.3 Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l'esecuzione della prestazione e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Regione e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nel Regolamento operativo del Fondo, nella normativa di riferimento e nelle migliori prassi commerciali.
- 7.4 Il Gestore assume l'impegno di attuare il Servizio in conformità ai Regolamenti relativi ai Fondi SIEe agli aiuti di Stato e ai relativi documenti di indirizzo e linee guida europei, nazionali e regionali applicabili.

In particolare, il Gestore si obbliga a:

- a) rispettare gli artt. da 58 a 62 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (Titolo V "Sostegno finanziario fornito dai fondi", Sezione II "Strumenti Finanziari") e l'art. 68 del medesimo regolamento ("Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari") in funzione della fonte finanziaria del Fondo;
- b) provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della Gestione del singolo Fondo siano conservati e disponibili ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 al fine di consentire le verifiche di gestione e gli audit di cui all'art. 81 del Regolamento medesimo;
- c) assicurare l'adozione e l'effettivo utilizzo di adeguati sistemi di individuazione dei rischi, misure antifrode efficaci e proporzionate, misure per prevenire le irregolarità e quelle idonee a evitare il rimborso dei contributi del PR o l'impossibilità di reimpiegarli ai sensi dell'art. 103 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- d) attuare le disposizioni in materia di visibilità di cui al Titolo IV, Capo III del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e, in particolare, fornire e consentire la pubblicazione delle informazioni a cura dell'Autorità Responsabile di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e adempiere in proprio agli obblighi previsti per i beneficiari dall'art. 50 del medesimo Regolamento e far adempiere ai Destinatari Finali, ove ricorra il caso, gli obblighi previsti dal medesimo articolo;
- e) raccogliere le informazioni previste per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e adottare le misure affinché i Destinatari Finali adempiano agli obblighi a loro carico previsti da tali articoli e a quelli di cui all'art. 1 commi 125 e seguenti della Legge n.124 del 4 agosto 2017 (come riformulati dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58);
- f) ai fini dello svolgimento dei controlli sull'operatività, il Gestore deve inoltre conservare la documentazione che attesti:
  - la conformità delle attività realizzate con le previsioni dell'Accordo sottoscritto e del

Regolamento operativo del Fondo;

- la correttezza dei conti relativi allo Strumento Finanziario affidato in gestione;
- la coerenza delle erogazioni effettuate con quanto indicato nell'Accordo sottoscritto e nel Regolamento operativo del Fondo;
- la legittimità dei costi addebitati (oneri tenuta conto corrente, corrispettivi dietro autorizzazione della Regione), nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali;
- la correttezza degli importi tempo per tempo restituiti alla Regione a titolo di economie e rientri.

7.5 L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo si struttura nelle seguenti fasi:

- a) Presa in carico del Servizio (periodo compreso tra la sottoscrizione dell'Accordo e l'apertura dello sportello operativo): nel corso di tale periodo, che non potrà eccedere la durata di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Gestore procede ad organizzarsi internamente per potere svolgere il Servizio secondo le modalità previste dal presente Accordo;
- b) Periodo di Erogazione (periodo compreso tra l'apertura dello sportello operativo ed il 31 dicembre 2029, salvo diversa disposizione da parte della Regione): nel corso di tale periodo il Gestore procede alla selezione dei destinatari, alla concessione del sostegno e alla erogazione del medesimo, alle attività di monitoraggio e controllo, alle attività di Tutoraggio e accompagnamento specialistico nelle fasi di realizzazione, attivazione e gestione dell'impresa, nonché a gestire i rapporti con i Destinatari Finali secondo le modalità definite nei dispositivi di accesso alle risorse del Fondo;
- c) Periodo di Gestione dei Prestiti (con il termine Prestiti si comprendono, per brevità, anche i casi in cui il Prestito è combinato alla Sovvenzione, mentre per periodo di gestione si intende il periodo che inizia con la conclusione del Periodo di Erogazione e termina con l'esaurimento delle attività connesse alla gestione delle agevolazioni erogate e, in ogni caso, il 31 dicembre 2035): nel corso di tale periodo prosegue ogni altra attività, ma è conclusa l'attività di concessione ed erogazione dei Prestiti nonché l'attività di promozione dello Strumento Finanziario.

## 8. STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. b))

- 8.1 La strategia di investimento è riportata nell'Allegato A) al presente Accordo di cui forma parte integrante e sostanziale.

## 9. RISULTATI ATTESI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. c))

- 9.1 Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei risultati attesi degli obiettivi specifici pertinenti del Programma.
- 9.2 In particolare, per quanto ai risultati attesi, l'obiettivo è un incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, nonché un aumento del numero di imprese femminili e giovanili. Il Fondo contribuisce al perseguimento degli indicatori di risultato ed indicatori di output dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione (PSC) della Regione Calabria sottoscritto in data 16.02.2024 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

Indicatore di Output	Indicatore di risultato
Target 2029 Donne e Giovani 18/35 anni coinvolti: 110	Target 2029 PMI create: 100

**10. CONTRIBUTI DEL FSC E DELLE RISORSE REGIONALI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, SPESE AMMISSIBILI E FLUSSI DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. f) e j)**

- 10.1 Il contributo del FSC 2021-2027 allo Strumento Finanziario, o “Dotazione Iniziale” prevista per lo strumento finanziario, complessivamente inteso, ammonta a € 9.000.000.
- 10.2 Al fine di consentire l’ottimale utilizzo delle risorse, la Regione si riserva comunque la facoltà di rimodulare, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, le risorse pubbliche stanziare per il Fondo.
- 10.3 La Regione si riserva motivatamente di procedere ad un ritiro parziale delle risorse non ancora impegnate, in via esemplificativa in caso siano riscontrati perduranti tassi di default (mancato rimborso delle risorse erogate ai Destinatari Finali in esecuzione del servizio) significativamente elevati per il Fondo in rapporto a quelli di mercato rilevabili per operazioni similari. In tal caso verranno corrisposte al Gestore le commissioni per l’attività svolta fino a quel momento.
- 10.4 Al fine di garantire le performance attuative del Fondo e contribuire alla certificazione delle spese alla Commissione europea nel rispetto dell’art. 92 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, le risorse impegnate per lo SF dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 saranno versate al Gestore con le seguenti modalità:
- una prima tranche pari al 25% dell’ammontare del fondo entro 60 gg dalla stipula del presente accordo;
  - una seconda tranche pari al 40% dell’ammontare del fondo entro trenta giorni dal ricevimento da parte del soggetto gestore della rendicontazione di almeno l’80% delle risorse trasferite con la prima tranche;
  - il saldo pari al 35% dell’ammontare del fondo, entro trenta giorni dal ricevimento da parte del soggetto gestore della rendicontazione di almeno l’80% delle risorse trasferite con la seconda tranche;
- 10.5 La Regione si riserva di integrare la “Dotazione Iniziale” del Fondo con ulteriori risorse regionali, da utilizzarsi per il perseguimento delle medesime finalità.
- 10.6 I versamenti dalla Regione al Gestore potranno essere ritirati, sospesi o interrotti in caso di grave violazione del presente Accordo da parte del Gestore.
- 10.7 Il Gestore dovrà rispettare i requisiti di contabilità separata a norma degli artt. 58, paragrafo 6 e 59, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, nonché le modalità di gestione dei conti correnti dello Strumento Finanziario di cui all’art. 13 del presente Accordo.

**11. DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FLUSSI DI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. d))**

- 11.1 Il Gestore deve assicurare il controllo dell’attuazione dello Strumento Finanziario e dei relativi flussi delle opportunità di investimento nel rispetto della disciplina applicabile e di quanto previsto all’art. 7 del presente Accordo. Le attività dovranno essere svolte tenendo conto, in particolare, del contenuto di:
- a) regolamentazione e provvedimenti europei, nazionali e regionali richiamati nelle premesse del presente Accordo;
  - b) norme in materia di aiuti di Stato;
  - c) ulteriore normativa nazionale e regionale applicabile;
  - d) Regolamento operativo del Fondo;
- 11.2 Le attività di controllo comprendono:

- a) controlli documentali integrali ed eventuali controlli in loco su base campionaria, da completare prima di ogni rendicontazione di spesa, fatte salve eventuali successive indicazioni da parte della Regione concernenti l'applicazione dell'art. 74, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
  - b) informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità e attuazione dei conseguenti adempimenti di revoca e recupero, secondo quanto previsto all'art. 19. Per ciascuna irregolarità il Gestore dovrà precisare le misure correttive adottate;
  - c) trasferimento alla Regione, in allegato a ciascuna rendicontazione di spesa, di un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti, secondo le modalità concordate con la Regione stessa.
- 11.3 Ai fini del controllo dell'attuazione dello Strumento Finanziario e della rendicontazione dello stesso all'Autorità Responsabile, il Gestore si impegna a comunicare in una relazione, che verrà consegnata che verrà consegnata alla Regione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno successivo a quello considerato:
- a) le spese ammissibili allo Strumento Finanziario;
  - b) l'importo complessivo del sostegno concesso ai Destinatari Finali;
  - c) l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
  - d) i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per lo Strumento Finanziario;
  - e) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto leva degli investimenti effettuati dallo Strumento Finanziario;
  - f) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del FSC 2021-2027 allo Strumento Finanziario e delle risorse rimborsate.
- 11.4 L'attività informativa alla Regione dovrà essere svolta secondo principi di tempestività e completezza; essa comprende, in particolare:
- a) raccolta e inserimento sul sistema informativo del FSC 2021-2027 di tutti i dati richiesti;
  - b) predisposizione e trasmissione alla Regione della rendicontazione delle spese del Fondo ai fini della certificazione delle spese stesse agli organismi europei e nazionali competenti;
  - c) trasmissione alla Regione di relazioni periodiche sull'attività svolta e di rendiconti sull'attuazione dello Strumento finanziario il cui contenuto dovrà essere conforme alle previsioni del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e sarà concordato, così come le relative tempistiche, con la Regione;
  - d) ogni altra documentazione prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del FSC 2021/2027.

## **12. REQUISITI IN MATERIA DI AUDIT (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. e))**

- 12.1 Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 il Gestore si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del Destinatario Finale. I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all'originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
- 12.2 Il Gestore si impegna a gestire lo Strumento Finanziario con una propria contabilità separata conformemente, ove applicabile, all'art. 58, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale del Fondo, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili ed altri proventi.

12.3 I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione, sono:

- a) i documenti relativi all'istituzione dello Strumento Finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
- b) i documenti che individuano gli importi conferiti allo Strumento Finanziario, le spese ammissibili ad essi relative e le altre plusvalenze generate dalle risorse attribuite e dal loro reimpiego;
- c) i documenti relativi al funzionamento dello Strumento Finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- d) i documenti relativi al disimpegno delle risorse fornite e alla liquidazione dello Strumento Finanziario;
- e) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
- f) i moduli di domanda e relativa documentazione correlata;
- g) le liste di controllo;
- h) gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
- i) gli atti attinenti al sostegno fornito dallo Strumento Finanziario a favore dei Destinatari Finali;
- j) la relazione tecnica contenente le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo Strumento Finanziario sarà usato per la finalità prevista;
- k) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del PSC versato dallo Strumento Finanziario a favore del Destinatario Finale;
- l) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del FSC trasferito dallo Strumento Finanziario a favore del Destinatario Finale.

12.4 Con riguardo alle disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, il Gestore ha l'obbligo di:

- sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 e relative modifiche e atti attuativi nonché dalla ulteriore normativa e disciplina europea, nazionale e regionale applicabile;
- assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione dello Strumento Finanziario (e relativi investimenti per i Destinatari Finali);
- fornire, in tali occasioni, estratti e copie dei suddetti dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare alla Regione, alla Commissione europea, all'Ufficio Europeo per la Lotta antifrode ("OLAF") e alle Corti dei Conti europea e italiana;
- attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni della Regione.

### **13. GESTIONE DI TESORERIA, INTERESSI E ALTRE PLUSVALENZE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. g))**

13.1 Le giacenze finanziarie del Fondo sono gestite mediante conti correnti bancari dedicati intestati al Fondo, appositamente aperti dal Gestore su primari istituti di credito e con potere di trattenuta del Gestore medesimo, le cui modalità di impiego sono regolate e vincolate nel rispetto di quanto disposto dal presente Accordo. I conti correnti sono fruttiferi di interessi, al lordo della ritenuta fiscale, a favore del Fondo.

13.2 Il Gestore deve svolgere il servizio secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando ogni

opportuno accorgimento prudenziale nel rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

13.3 Con riferimento ai conti correnti per la gestione del Servizio, il Gestore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Fondo verso o da i Destinatari Finali e la Regione;
- b) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al servizio, il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).

13.4 Il Gestore dovrà reimpiegare le risorse afferenti il Fondo in conformità all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. In merito, il Gestore dovrà:

- a) depositare le risorse rimborsate al Fondo a fronte dei finanziamenti, degli interessi, di altre plusvalenze e di ogni altro rendimento imputabili al Fondo medesimo, sul pertinente conto corrente;
- b) reimpiegare tali somme per ulteriori interventi attraverso il medesimo Fondo oppure a copertura della remunerazione del Gestore di cui al successivo art. 17;
- c) mantenere registrazioni adeguate sull'ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità menzionate nel presente articolo informando al riguardo la Regione secondo le modalità che saranno concordate tra la Parti;
- d) adottare ogni altra prescrizione prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del FSC 2021-2027.

#### **14. RIUTILIZZO DELLE RISORSE, STRATEGIA DI USCITA, CONDIZIONI DI UN EVENTUALE RITIRO TOTALE O PARZIALE DEI CONTRIBUTI DEI PROGRAMMI EROGATI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. i), l, m e j)**

14.1 Considerata la natura rotativa della parte dello Strumento Finanziario destinata al sostegno dei prestiti, per effetto della quale il Fondo verrà rialimentato dal rimborso dei prestiti erogati, non è identificabile un termine di liquidazione dello Strumento finanziario.

14.2 Il Gestore dovrà reimpiegare le risorse afferenti al Fondo in conformità all'art. 62, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, secondo cui:

- a) le risorse restituite allo Strumento Finanziario a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti, per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario e per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria ovvero da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria;
- b) le risorse restituite allo Strumento Finanziario durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità sono reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma per il quale erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo Strumento Finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno sulla base delle indicazioni dell'Autorità Responsabile.

14.3 Ciascun sostegno da parte dello Strumento Finanziario dovrà essere erogato ai Destinatari Finali entro il 31 dicembre 2029 ("termine finale del periodo di ammissibilità"), salvo diversa indicazione da parte

della Regione.

- 14.4 Il Gestore è autorizzato alla gestione delle somme introitate ai sensi del paragrafo 14.2, lettera a) utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 5 e avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.
- 14.5 La Regione riconosce al Gestore una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al paragrafo 14.4 tramite commissioni di gestione determinate in conformità con quanto al successivo par. 20.
- 14.6 Dopo il 31 dicembre 2029 e fino al termine del Periodo di Gestione dei Prestiti il Gestore opererà in conformità con quanto al precedente par. 14.2 del presente Accordo.
- 14.7 Fermo restando quanto già disciplinato, il termine finale di operatività dello Strumento Finanziario, data alla quale si procede alla liquidazione dello Strumento medesimo, dipende dalla durata prevista per i relativi investimenti.
- 14.8 In base all'andamento mensile ed all'analisi dello Strumento Finanziario effettuata almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai Destinatari Finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.
- 14.9 Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso allo Strumento Finanziario, si potrà rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione dell'Autorità Responsabile.

#### **15. INDIPENDENZA, CONFORMITÀ ALLE NORME PROFESSIONALI E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. k))**

- 15.1 Il Gestore deve garantire che la gestione dello Strumento Finanziario rispetti il principio di indipendenza e sia conforme alle norme professionali pertinenti.
- 15.2 Il Gestore deve agire nell'interesse della Regione e dell'Unione europea e a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali; a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore.
- 15.3 Il Gestore si impegna a gestire anche le giacenze finanziarie dello Strumento Finanziario in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse.
- 15.4 Il Gestore, agendo nell'esecuzione del presente Accordo e nell'interesse esclusivo dei Destinatari Finali, da cui non percepisce commissioni né altri compensi, avrà diritto esclusivamente alle Commissioni di Gestione previste all'articolo 20, oltre agli ulteriori benefici previsti dal presente Accordo

#### **16. MODALITÀ DI REVISIONE DELL'ACCORDO**

- 16.1 Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole del presente Accordo qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
- 16.2 Le modifiche e gli adeguamenti di cui al paragrafo 16.1 verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

#### **17. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO E AL PAGAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE SOSTENUTI O DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO**

**68, PARAGRAFO 1, LETTERA D) (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. h))**

- 17.1 La Regione riconosce al Gestore i costi di gestione e le commissioni di gestione dello Strumento Finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi basato sulla performance nel rispetto dei parametri di congruità adottati dalla Regione Calabria.
- 17.2 Le commissioni e i costi di gestione riconosciuti non devono superare i massimali definiti dall'art. 68, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 17.3 Gli importi massimi delle commissioni e dei costi di gestione riconoscibili al Gestore sono convenuti tra le Parti in misura pari all'1,5% delle risorse erogate ai destinatari.
- 17.4 Il pagamento delle commissioni e dei costi di gestione è assicurato dalla dotazione del Fondo, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 allo Strumento Finanziario, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 2, del Regolamento UE n. 1060/2021.
- 17.5 I costi saranno dettagliati nella relazione annuale presentata da Fincalabra, eventuali costi non riportati nella relazione annuale dovranno essere stornati a favore del Fondo.
- 17.6 Il pagamento sarà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo dallo Strumento a seguito dell'approvazione, da parte della Regione, della relazione semestrale che il Gestore deve presentare entro 40 (quaranta) giorni dalla scadenza del semestre di riferimento. La dichiarazione deve contenere il documento analitico di performance dello Strumento, che dia evidenza delle erogazioni effettuate (destinatari e dettaglio delle erogazioni) e del rispetto nella determinazione dei costi e delle commissioni di gestione della soglia stabilita al paragrafo 17.3 in conformità con le disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

**18. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. n))**

- 18.1 Il Gestore adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021. In particolare, il Gestore si impegna:
  - a) a fornire, sul proprio sito web e su altre eventuali piattaforme digitali di suo utilizzo, una descrizione del Fondo, compresi le finalità e i risultati ottenuti, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b) ad apporre una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dello Strumento Finanziario destinati al pubblico o a terzi;
  - c) ad esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dallo Strumento Finanziario;
  - d) ad organizzare, secondo le indicazioni della Regione, eventi e attività di comunicazione;
  - e) a verificare, eventualmente anche tramite controlli in loco, il rispetto da parte dei Destinatari Finali degli obblighi di pubblicità previsti nei dispositivi attuativi del Fondo.

**19. REVOCA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

- 19.1 Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo al Gestore nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

- 19.2 Fatta salva la revoca di cui al paragrafo 19.1, il presente Accordo si risolve qualora il Gestore abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Gestore l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando allo stesso di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, il Gestore può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- 19.3 Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui al paragrafo 19.2, il Gestore non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni quest'ultima può richiedere la risoluzione.

## **20. SOSPENSIONE DELL'ACCORDO**

- 20.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, la Regione può stabilirne la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.
- 20.2 È ammessa la sospensione della prestazione, disposta dalla Regione, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. La Regione comunica al Gestore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell'Accordo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
- 20.3 Quando, per l'effetto di forza maggiore, il Gestore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni, come specificate nel presente Accordo, il medesimo ne farà denuncia alla Regione entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
- 20.4 Per la durata della sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta al Gestore alcun compenso o indennizzo, salvo il caso in cui la sospensione sia disposta dalla Regione per cause diverse da quelle stabilite al par. 20.2. In tale circostanza, il Gestore ha diritto di ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
- 20.5 Il Gestore non può sospendere il servizio neanche in caso di controversie con la Regione.

## **21. DIRITTO DI ESCLUSIVA SU DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI**

- 21.1 I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Regione, che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Gestore, ferme restando il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti nel presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione della Regione.

## **22. GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO**

- 22.1 È istituito, nell'ambito del presente Accordo, un Comitato degli investimenti al fine di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti e per assicurare la conformità delle operazioni con gli obiettivi del PSC e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

- 22.2 Al fine di favorire l'efficienza del Fondo, la Regione accetta espressamente, per tutte le questioni relative all'attuazione del Fondo e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Accordo, di poter esprimere con l'AR le proprie posizioni attraverso il Comitato degli Investimenti.
- 22.3 Le Parti riconoscono che la delega di cui sopra ha effetto esclusivamente per le finalità del presente Accordo e per la governance del Fondo, e che la stessa non limita i poteri e le responsabilità attribuite, alla Regione e all'AR, dalle norme sul PSC, dai Regolamenti UE sui Fondi strutturali.
- 22.4 Il Comitato degli investimenti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Direttore Generale del Dipartimento Lavoro tra i Dirigenti/Funzionari della Regione Calabria. Fincalabra ha il diritto di designare fino a due rappresentanti che partecipano alle sedute del Comitato degli Investimenti in qualità di osservatori, che non saranno membri del suddetto Comitato e, quindi, non hanno diritto di voto. Gli osservatori riceveranno le stesse informazioni scritte che ricevono i membri del Comitato degli Investimenti sulle questioni discusse e/o decise dal Comitato stesso.
- 22.5 Il Comitato degli Investimenti ha diritto di designare, di volta in volta, altre persone in qualità di osservatori che potranno dare contributi sui punti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.
- 22.6 La durata del mandato di ciascun membro del Comitato e degli osservatori, esclusi quelli designati di volta in volta, è di pari durata a quella del presente Accordo di Finanziamento. Se la posizione di un membro cessa per qualunque motivo, la Regione provvede senza indugi a nominare un nuovo membro che resterà in carica per la restante durata del mandato del membro sostituito. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, il Comitato degli Investimenti è in grado di svolgere i suoi compiti anche in assenza di sostituzione.
- 22.7 La prima nomina dei membri del Comitato degli Investimenti sarà effettuata dopo la sottoscrizione del presente accordo e prima dell'avvio delle attività del Fondo.
- 22.8 Né i membri del Comitato degli Investimenti né gli osservatori del Comitato hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni che svolgono e per la partecipazione alle riunioni, salvo il rimborso delle sole spese vive debitamente documentate.
- 22.9 Il Comitato degli Investimenti è responsabile per:
- a) l'approvazione, anche su proposta di Fincalabra, di eventuali modifiche o revisioni della strategia e della pianificazione degli investimenti;
  - b) l'approvazione, su proposta di Fincalabra, dei dispositivi per la selezione dei Destinatari Finali (Avvisi);
  - c) l'adozione e l'approvazione dei modelli di check-list relative alle verifiche da effettuare in ogni fase dell'attività (istruttoria, stipula del contratto, erogazioni, verifica regolarità contributiva, ecc.) e dei modelli di relazione periodica di cui all'art. 11.4;
  - d) l'approvazione delle relazioni periodiche predisposte dal Gestore;
  - e) l'adozione del Regolamento di organizzazione interna di cui il Comitato degli Investimenti ritiene di dotarsi;
  - f) la valutazione delle performance e dell'impatto del Fondo;
  - g) l'approvazione delle modalità e degli strumenti di rendicontazione delle commissioni e dei costi di gestione di cui all'art. 17;
  - h) l'approvazione delle commissioni e dei costi di gestione rendicontati periodicamente dal Gestore ed a questi riconoscibili.
- 22.10 Il Comitato degli Investimenti, deve, in base alle informazioni fornite dal soggetto gestore Fincalabra,

svolgere i seguenti compiti:

- monitoraggio ordinario delle diverse prestazioni di Fincalabra sull'attività del Fondo, degli effetti sull'economia regionale delle Operazioni del Fondo, in conformità con gli obiettivi del Fondo, del PSC e della Strategia e Pianificazione degli Investimenti;
- fornire indicazioni e raccomandazioni di natura generale a Fincalabra ed alla Regione che riguardino le prestazioni dell'Attività del Fondo, ulteriori sviluppi di attività del Fondo e/o ulteriori attività dirette ad ottimizzare l'impatto sull'economia regionale

- 22.11 Il Comitato degli Investimenti deve tenere riunioni con cadenza almeno quadrimestrale.
- 22.12 Il presidente convoca le riunioni del Comitato degli Investimenti di sua iniziativa o su richiesta degli altri due membri e/o del Gestore Fincalabra.
- 22.13 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal presidente nominato ed in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano degli altri componenti. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti, anche attraverso una conferenza telefonica o videoconferenza, almeno due dei suoi membri.
- 22.14 Le decisioni del Comitato degli Investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti ed in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente.
- 22.15 Fincalabra può formulare proposte, al Comitato degli Investimenti, sulle materie di cui al presente articolo.
- 22.16 Il Comitato degli Investimenti può usufruire, per il suo funzionamento, di una struttura amministrativa. I costi e gli oneri di amministrazione riferiti a tale struttura amministrativa sono a carico esclusivo della Regione.
- 22.17 Il Comitato degli Investimenti ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno che deve essere conforme alle disposizioni del presente Accordo.
- 22.18 Eventuali comunicazioni al Comitato degli Investimenti sono validamente trasmesse all'indirizzo della Regione – Dipartimento Lavoro c/o Cittadella Regionale - Catanzaro

### **23. SPESE**

- 23.1 Sono a totale ed esclusivo carico del Gestore le spese per la stipulazione del presente Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
- 23.2 Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico del Gestore.

### **24. FORO COMPETENTE**

- 24.1 Per qualunque controversia inerente al presente Accordo è competente il Foro di Catanzaro.

### **25. DURATA**

- 25.1 Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente Accordo siano valide dalla data di sottoscrizione fino al termine ultimo di restituzione del prestito.

### **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 26.1 Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico del Gestore attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Per tale ragione il Gestore, ai fini dell'adempimento del presente Accordo, è nominato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

26.2 Il Gestore, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzato a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

## **27. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

27.1 Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Calabria  
(firma digitale)

Per la Fincalabra S.p.A.  
(firma digitale)

## ALLEGATO A: Strategia di investimento del Fondo

### 1. La strategia degli strumenti finanziari e del Fondo

L'ipotesi di base tracciata dalla VEXA è quella della definizione di un Fondo regionale Occupazione che si andrebbe a sviluppare nel solco tracciato dal Fondo Regionale per l'Occupazione e l'inclusione sociale (FROIS), istituito dalla Regione Calabria a valere sulle risorse finanziarie del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

L'impostazione proposta nella VEXA appare operare in continuità con l'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione, nel corso del quale sono state adottate forme tecniche analoghe a quelle proposte per il 2021-2027 (FROIS, Linea 1 - Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione). Tale impostazione appare giustificata, alla luce della capacità di assorbimento raggiunta dallo strumento finanziario attivato nel 2014-2020.

Si segnala inoltre l'intero assorbimento raggiunto dallo strumento finanziario Fondo imprese Femminili attivato con decreto n. 17497/2022 a valere sulle risorse del PSC.

Al fondo FUSESE "Fund for self employment and self entrepreneurship" - FUSESE che sarà attuato con risorse PR Calabria 2021-2027 FESR-FSE+, andrà ad affiancarsi un ulteriore strumento dedicato ad un target specifico: donne e giovani di 18-35 anni, che hanno seguito percorsi di accompagnamento alla creazione di imprese a cui è offerto un sostegno all'inserimento lavorativo attraverso la creazione d'impresa. Le imprese dovranno essere avviate prioritariamente nel settore turistico.

Il nuovo strumento di microcredito per l'autoimpiego, dedicato a sostenere l'occupazione di donne e giovani, è denominato Fondo Imprese Donne e Giovani, in linea con gli indirizzi regionali di dare impulso ad una azione di sistema sull'autoimpiego, articolata in percorsi di accompagnamento e autoimprenditorialità.

Il Fondo Imprese Donne e Giovani si pone in continuità e sinergia con i percorsi di formazione e accompagnamento finanziati dalla Regione Calabria nell'ambito del programma GOL o organizzati in convenzione con ARPAL, destinati al target specifico delle donne e giovani che vogliono avviare una attività di impresa.

Il Fondo imprese femminili e giovanili si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a promuovere la creazione e avvio di imprese femminili e di giovani, favorendo opportunità di inserimento lavorativo e di sviluppo imprenditoriale, in coerenza con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, in particolare con l'area Tematica 09 Lavoro e occupabilità - Settore 09.01 Sviluppo dell'occupazione che prevede: "Interventi volti al sostegno e sviluppo dell'occupazione anche favorendo l'adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, all'occupazione femminile e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l'impiego".

Il Fondo funge da leva per il contrasto alla difficoltà delle nuove iniziative, in particolare quelle femminili e quelle giovanili, di reperire credito. In tal modo, ne vengono supportati i fondamentali di bilancio, migliorando il merito creditizio e aumentando, di conseguenza, le opportunità future di accesso al credito.

## 2. Obiettivi e risultati attesi

I dati sull'occupazione in Calabria presentano un quadro molto critico. Le dinamiche economiche globali, la persistente situazione di PIL ridotto e sistema delle imprese asfittico, rendono difficile l'inserimento lavorativo, soprattutto delle donne e dei giovani.

Per quanto concerne la disoccupazione giovanile l'ISTAT nel rapporto "I giovani del Mezzogiorno", pubblicato ad ottobre 2023, ha segnalato che in Calabria un giovane su tre non lavora e ben il 67% dei contratti è "non tradizionale" con pochissime garanzie per il futuro.

Analizzando i dati relativi all'occupazione giovanile della Calabria si rileva che lavora solo il 35,8% dei giovani, rappresentando il dato regionale più basso in Italia, seguono la Sicilia con il 37,2% e la Campania con 39,4%.

Considerando poi il dato delle donne il tasso di occupazione scende al 27,4%. A fronte di elevati livelli di scolarità, il tasso di occupazione femminile è molto più basso rispetto al dato nazionale e rispetto al genere maschile.

La Calabria, inoltre, è la regione con il tasso di disoccupazione più elevato tra i giovani pari al 27,1%; seguita da Campania (25,2%); Sicilia (24%); Puglia (23,7%).

La Calabria è poi tra le regioni con una presenza maggiore di neet, ossia giovani non inseriti in un percorso scolastico o formativo, ma neppure impegnati in un'attività lavorativa: sono il 46,6%.

Nel rapporto di Istat inoltre non è stato analizzato solo la carenza di lavoro ma le forme contrattuali che rendono il lavoratore precario e atipico, che soprattutto al Sud sembra sia diventato prevalente. In Calabria 67% dei giovani ha un contratto precario e atipico.

I bassi tassi di occupazione sono legati alla carenza di opportunità lavorative stabili e di buona qualità.

Il nuovo strumento sarà indirizzato prioritariamente al settore turistico. Il settore turistico calabrese come riporta il monitoraggio ISTAT registra, nel terzo trimestre dell'anno 2023, oltre 18 mila imprese (+1,4% rispetto allo stesso periodo del 2022), rappresentando circa il 10% dei settori economici regionali. In particolare, il peso maggiore risulta essere quello della settore della ristorazione (68,3%), seguito da quello dell'alloggio (9,5%); il settore dell'advertising e dei tour operator (2,4%). Con riferimento alla distribuzione territoriale, la maggiore percentuale delle imprese turistiche è concentrata nella provincia di Reggio Calabria (12,5%), seguita dalle province di Cosenza (10,6%), Catanzaro (9,8%), Crotone (8,7%) e Vibo Valentia (8,2%). La regione Calabria offre lavoro nel settore turistico a quasi 56 mila addetti, oltre 2 mila unità in più rispetto al terzo trimestre del 2022, sebbene vi sia da precisare che la media regionale di addetti per impresa (3) rimane inferiore rispetto a quella nazionale (4,6).

L'accompagnamento ad uno sviluppo delle competenze può aiutare a ridurre il tasso di disoccupazione femminile e giovanile. L'obiettivo dell'intervento FIDEG è favorire l'inserimento lavorativo, anche nella forma di autoimpiego e autoimprenditorialità delle donne e dei giovani.

Lo strumento finanziario contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incremento dell'occupabilità e partecipazione al mercato del lavoro, favorendo l'accesso all'occupazione per le donne e i giovani.

Il Fondo appare coerente con l'impianto programmatico di riferimento ed è in grado di creare un indotto di fornitori, consulenti, artigiani collegato alla crescita occupazionale passibile di svolgere una funzione di volano per l'aumento delle transazioni e della circolazione di capitale, dei servizi per l'inclusione sociale, della cultura e della formazione ed ottimizzare gli interventi per l'apprendimento permanente, il consolidamento delle competenze e l'efficacia dell'alternanza scuola- formazione.

L'intervento prevede l'attivazione di risorse a sostegno dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego in tutti i settori produttivi e prioritariamente nel settore turistico, al fine di fornire un supporto finanziario soprattutto

a soggetti femminili e giovani, a donne e giovani con grandi difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o fare impresa.

Il Fondo può sopperire ai fallimenti del mercato nel finanziamento del capitale di rischio, fornendo una concreta risposta alla richiesta di capitale di rischio proveniente da nuove imprese con potenziale di crescita che, anche a causa del contingente credit crunch, non hanno sufficiente accesso ai mercati dei capitali.

### 3. Erogazione del contributo previsto dal Programma

L'erogazione dell'importo impegnato a valere sul FSC, sarà erogato in quattro tranches di importo pari al 25%. La prima tranche viene erogata in un momento successivo alla sottoscrizione dell'AF.

Le erogazioni successive alla prima sono subordinate alla rendicontazione dell'80% delle tranches precedenti.

### 4. Obiettivi e risultati attesi

L'intervento contribuisce a raggiungere l'obiettivo dell'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro e del relativo indicatore in termini di partecipanti impegnati in una occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento. Circa i risultati attesi dall'operatività del Fondo, gli stessi sono individuati in coerenza con le indicazioni del PSC in materia di indicatori di cui alla Area Tematica 09 Settore 01 – per l'accesso all'occupazione delle donne e dei giovani, anche attraverso iniziative finalizzate a realizzare percorsi formativi e di accompagnamento personalizzati al fine di sviluppare le competenze necessarie all'avvio e alla gestione dell'impresa. L'iniziativa mira anche a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità femminile.

La stima è determinata in circa 100 iniziative imprenditoriali femminili finanziate in considerazione dell'incidenza della dotazione del Fondo rispetto agli importi finanziabili.

### 5. Piano di attuazione

Fincalabra Spa, entro il termine previsto all'art. 17 dell'Accordo di Finanziamento per la formulazione di una proposta di rendicontazione dei costi di gestione, elabora una Tabella riportante lo sviluppo temporale, sulla base di una ipotesi di andamento delle erogazioni ai Destinatari, in cui determina:

- in primo luogo, l'andamento delle successive erogazioni del contributo del Programma allo SF;
- sulla scorta dell'andamento previsto delle erogazioni ai destinatari finali e dei connessi costi di gestione stimati, è determinata l'ipotesi di andamento nel tempo delle certificazioni di spesa – in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 92 par. 2 del Reg. 1060/2021;
- gli importi relativi ai costi e commissioni di gestione stimati in conformità con i limiti massimi fissati per il microcredito all'Art. 13 del Reg. 480/2014;
- il valore complessivo anno per anno della stima del valore massimo dei costi di gestione riconoscibili a Fincalabra S.p.A., e l'importo cumulato dello stesso valore stimato fino a chiusura del Programma;
- l'Effetto Leva Atteso dall'implementazione del Fondo.

Ferma restando la logica sottesa dalla Tabella e determinata dalla applicazione delle disposizioni regolamentari, Fincalabra S.p.A. procederà alla rideterminazione dei valori effettivi almeno su base annuale per il più efficace utilizzo delle risorse stesse e per eventuali modifiche dell'andamento delle erogazioni in funzione della capacità di assorbimento dei destinatari finali.

La determinazione dei valori effettivi è effettuata da Fincalabra in conformità alle disposizioni regolamentari e normative pertinenti.

## 6. Costi di gestione

Sotto il profilo delle modalità di erogazione dei costi di gestione al Gestore, si conviene che gli stessi sono corrisposti su base trimestrale secondo quanto stabilito all'art. 17 dell'Accordo di finanziamento.

La prima quota trimestrale di costi di gestione sarà riconosciuta al Gestore solo a seguito dell'approvazione delle modalità di rendicontazione dei costi di cui all'Art. 17 dell'Accordo di Finanziamento.

ALLEGATO B: Descrizione dello strumento

**Scheda Prodotto Fondo Imprese Donne e Giovani (FIDEG)**

<b>Denominazione</b>	<b>FONDO IMPRESE DONNE E GIOVANI (FIDEG)</b>
<b>Area Tematica/Settore Intervento FSC</b>	Area tematica 09 Lavoro e occupabilità - Settore 09.01 Sviluppo dell'occupazione
<b>Dotazione finanziaria</b>	9.000.000 €
<b>Programma</b>	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 - Area Tematica 09 Lavoro e Occupabilità - Settore di intervento 09.01 Sviluppo dell'occupazione
<b>Pre – Condizioni</b>	Il Fondo è coerente con quanto previsto dalla VEXA (Valutazione ex – Ante) degli strumenti finanziari, adottata con Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12/02/2024
<b>Finalità</b>	<p>L'intervento è finalizzato a sostenere donne e giovani (età compresa tra i 18 e i 35 anni) nell'avvio di attività imprenditoriali prioritariamente nel settore turistico.</p> <p>La misura è finalizzata alla concessione di un sostegno per sostenere le spese di investimento del progetto imprenditoriale (macchinari, impianti, attrezzature, ecc), sotto forma di prestito e contributo a fondo perduto al termine dei percorsi di accompagnamento.</p> <p>Il finanziamento sarà sottoforma di contributo a fondo perduto oltre ad un finanziamento a tasso zero da restituire in 48/60 mesi.</p> <p>Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito.</p> <p>La modalità di valutazione delle domande è "a sportello".</p>
<b>Destinatari</b>	Donne e giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che intendono costituire, o che hanno già costituito da meno di 12 mesi, una nuova impresa a prevalente composizione e gestione femminile o giovanile e che abbiano completato positivamente negli ultimi 12 mesi percorsi formativi e di accompagnamento alla creazione di impresa realizzati dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma GOL o in collaborazione con ARPAL .
<b>Beneficiari e requisiti di ammissibilità</b>	Imprese costituite da uno o più dei soggetti destinatari come sopra individuati, operanti prioritariamente nel settore turistico con le sole esclusioni fissate dalle normative su aiuti di stato applicabili, specificate nel dispositivo operativo del Fondo.

<p><b>Investimenti agevolabili e tempistica di realizzazione</b></p>	<p><b>Costi di investimento ammissibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opere murarie (entro il limite del 30% del totale dei costi ammissibili)</li> <li>- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;</li> <li>- investimenti immateriali</li> </ul> <p>- ogni altra spesa prevista negli avvisi pubblici per la selezione dei destinatari, nel rispetto dei regolamenti di esenzione applicabili (a titolo meramente esemplificativo: imposta di registro, se afferente all'operazione; spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione; spese afferenti all'apertura di un conto bancario esclusivamente dedicato all'operazione; spese per garanzie, ecc.).</p> <p>Il termine di realizzazione delle spese è fissato in 12 mesi dalla concessione del finanziamento.</p>
<p><b>Tipologia ed intensità dell'intervento finanziario</b></p>	<p>La misura di sostegno è concessa sotto forma sia di finanziamento a tasso zero, sia di contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dalle normative in materia di aiuti di stato applicabili.</p>
<p><b>Importo minimo/massimo dell'intervento finanziario</b></p>	<p>L'importo massimo del prestito è pari ad <b>euro 55.000</b> L'importo massimo del contributo a fondo perduto è pari a <b>euro 45.000</b>.</p> <p>Il finanziamento complessivo può essere concesso nel limite massimo complessivo di <b>euro 100.000</b>.</p> <p>L'importo del prestito dovrà essere almeno il 51% del finanziamento complessivo.</p> <p>E' previsto un aiuto sotto forma di supporto specialistico (<i>tutorship e mentorship</i>) per un importo massimo pari a euro 6.000 per singola azienda finanziata per un periodo massimo di due annualità a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento.</p>
<p><b>Tasso di interesse del finanziamento</b></p>	<p>0%</p>
<p><b>Durata del finanziamento</b></p>	<p>Minimo 48 mesi - Massimo 60 mesi, con decorrenza del rimborso dopo 12 mesi dalla data di prima erogazione</p>
<p><b>Modalità di rimborso del finanziamento</b></p>	<p><u>Rimborso</u>: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza dodici mesi dalla data della prima erogazione</p>
<p><b>Garanzie a presidio del finanziamento</b></p>	<p>Nessuna</p>